

Deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 2025, n. 2-1521

Legge regionale n. 23/2015, articolo 10, comma 1. Approvazione, in sostituzione dell'accordo di cui alla D.G.R. n. 23-4390 del 19 dicembre 2016 (Rep. n. 147/2016), dello schema di accordo per la definizione del costo standard annuale per le spese di funzionamento relative alle funzioni conferite dalla Regione Piemonte alle province ed alla Città metropolitana di Torino. Spesa complessiva massima..



Seduta N° 101

Adunanza 01 SETTEMBRE 2025

Il giorno 01 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 09:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO - Gian Luca VIGNALE

DGR 2-1521/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 23/2015, articolo 10, comma 1. Approvazione, in sostituzione dell'accordo di cui alla D.G.R. n. 23-4390 del 19 dicembre 2016 (Rep. n. 147/2016), dello schema di accordo per la definizione del costo standard annuale per le spese di funzionamento relative alle funzioni conferite dalla Regione Piemonte alle province ed alla Città metropolitana di Torino. Spesa complessiva massima di euro 6.450.000,00 per le annualità 2025, 2026 e 2027.

A relazione di: Bussalino, (Tronzano)

Premesso che:

la legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", all'articolo 1 comma 89, primo periodo, sancisce che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di conseguire l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione, l'efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni, la sussistenza di riconosciute esigenze unitarie, l'adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 disciplina i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali;

con l'accordo sancito tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della suddetta legge n. 56/2014, nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, le parti si sono impegnate,

ciascuna nelle materie di propria competenza, a procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle province previsto dal sopra citato comma 89, garantendo la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, la riduzione dei costi dell'amministrazione;

l'accordo prevede al punto 13 l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Osservatorio nazionale con funzioni di impulso, raccordo e monitoraggio per l'attuazione della medesima legge n. 56/2014 e, presso ciascuna Regione, l'istituzione di Osservatori regionali composti secondo modalità definite dalla stessa Regione, come sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto dal richiamato accordo;

la DGR n. 2-406 del 13 ottobre 2014 istituisce l'Osservatorio regionale del Piemonte al quale si attribuisce il compito principale di formulare proposte sul tema della riallocazione delle funzioni in capo agli Enti locali, la cui composizione è stata da ultimo aggiornata con la DGR n. 1-4235 del 3 dicembre 2021.

Premesso, inoltre, che:

al termine di un percorso di confronto sia in seno all'Osservatorio regionale con le Associazioni degli enti locali, con le province piemontesi e la Città metropolitana di Torino sia attraverso incontri con le Organizzazioni sindacali territoriali, si è provveduto al riordino e alla riallocazione delle funzioni non fondamentali con la legge regionale n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)", entrata in vigore in pari data;

l'articolo 10, comma 1, della citata legge regionale sancisce che nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi;

il successivo articolo 11, come modificato con l'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 26/2015, prescrive che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sia stabilita dalla Giunta regionale comunque non oltre il 1° gennaio 2016;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 1-2692 del 23 dicembre 2015, ha stabilito la decorrenza del 1° gennaio 2016 e ha approvato il testo di un accordo fra gli enti in cui sono individuati gli elenchi nominativi del personale trasferito e del personale in avvalimento, i dati relativi ai beni ed alle risorse finanziarie, strumentali e organizzative strettamente indispensabili per il primo avvio della gestione delle funzioni, nonché concordate modalità di gestione dei rapporti in corso atte a garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, rinviando a successivi accordi integrativi il completamento della rilevazione e la più puntuale regolamentazione dei connessi rapporti;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 23-4390 del 19 dicembre 2016, ha approvato il testo di un accordo contenente le modalità di riconoscimento da parte della Regione Piemonte in favore delle province e di Città metropolitana di Torino delle spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nonché delle spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni di polizia locale da parte del personale in avvalimento;

il provvedimento richiamato ha individuato un costo mensile per dipendente da riconoscersi a titolo di acconto, a cui far seguire un rimborso delle spese effettivamente sostenute, da assicurare dietro presentazione di una rendicontazione supportata da contabilità analitica o, in mancanza, da specifici giustificativi di spesa nel caso in cui il costo effettivo avesse superato il valore mediano di riferimento, sottolineando peraltro l'opportunità di elaborare una metodologia per la definizione dei costi standard in modo da avviare un percorso di razionalizzazione e contenimento delle spese

sostenute dagli enti.

Dato atto che la Direzione della Giunta regionale ha affrontato il tema della determinazione “a monte” dei fabbisogni di risorse per lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti di area vasta partendo dal percorso di individuazione delle risorse umane e del personale in avvalimento per lo svolgimento della funzione di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite, che si è concluso rispettivamente con gli accordi siglati in data 18 luglio 2023 (Rep. n. 371/2023) ed in data 13 ottobre 2023 (Rep. n. 459/2023).

Dato atto, inoltre, che, al fine di portare a compimento il percorso di determinazione delle risorse, la Direzione regionale sopra richiamata, come da documentazione agli atti:

- ha trattato il tema della definizione dei costi standard annuali per spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti di area vasta costituendo, anche in questo caso, un gruppo di lavoro dalla medesima coordinato ed integrato dalle Direzioni via via coinvolte, con l'importante supporto della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio che:
 - ha svolto riunioni tecniche con i singoli enti di area vasta;
 - ha definito gli indicatori necessari per la determinazione dei costi standard confrontando i rimborsi medi effettuati nel quinquennio 2016-2021 rivalutato di una percentuale arrotondata del 15%;
 - ha identificato in modo analitico le tipologie di spese a cui attengono le spese di funzionamento;
 - ha stabilito che da tali spese dovessero essere escluse quelle riguardanti l'acquisto od il noleggio delle autovetture necessarie per lo svolgimento della funzione di vigilanza, uniche non ricomprese nel pacchetto generale delle autovetture altrimenti assicurate dalla Regione al personale regionale distaccato;
 - ha appurato che occorre effettuare insieme agli enti di area vasta una puntuale ricognizione delle autovetture presenti al fine della determinazione specifica dei fabbisogni, risultando, pertanto, necessario rinviare la relativa disciplina ad uno specifico accordo;
 - ha identificato il costo base per dipendente in diverso modo in relazione al personale svolgente funzioni conferite ed al personale svolgente funzioni di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite;
 - ha determinato l'importo da assegnare ad ogni singolo ente moltiplicando il costo base come prima definito per il numero di persone di cui è stato stabilito il fabbisogno suddivise per personale di polizia e non;
 - a conclusione del lavoro svolto ha trasmesso agli enti di area vasta lo schema di un accordo e lo schema della tabella riepilogativa degli importi costituenti fabbisogno per spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni conferite, provvedendo poi a recepire le osservazioni formulate da parte degli stessi enti e addivenendo alla condivisione dei contenuti dello schema di accordo definitivo nella seduta dell'Osservatorio del 17 luglio 2025;
 - ha determinato che tale nuovo schema di accordo si pone come superamento del precedente, siglato in data 13 luglio 2017 (Rep. n. 147/2017) ed oggetto di precedente approvazione da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 23-4390 del 19 dicembre 2016,
 - ha stimato la spesa complessiva di euro 6.450.000,00 per le annualità 2025, 2026 e 2027, alla quale si dà copertura con le risorse stanziata nella Missione 18, Programma 18.01 del Titolo I del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, capitolo di spesa 149827 “FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE (L.R. 23/2015)” esercizio finanziario gestionale 2025-2027 (euro 2.150.000,00 per ciascuna annualità).
- Ritenuto, pertanto, di:
- approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 23/2015 ed in sostituzione dell'accordo di cui alla DGR n. 23-4390 del 19 dicembre 2016 (Rep. n. 147/2016), lo schema di accordo, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione del costo standard annuale per le spese di funzionamento da assicurare alle province

ed alla Città metropolitana di Torino per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dalla Regione Piemonte;

- rinviare ad uno specifico accordo la disciplina delle spese per il noleggio delle autovetture di servizio funzionali all'attività di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite, demandando alla Direzione Giunta regionale, Settore "Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici", di effettuare insieme agli enti di area vasta una puntuale ricognizione delle autovetture presenti al fine della determinazione specifica dei fabbisogni;

- demandare al citato Settore "Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici" l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Vista la legge 13 agosto, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

visto il D.P.G.R. 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);

visto il D.P.G.R. 21 dicembre 2023, n. 11/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale");

vista la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione "decreti ed ordinanze". Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";

vista la legge regionale 27 febbraio, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 - Legge di Stabilità regionale 2025);

vista la legge regionale 27 febbraio, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027);

vista la legge regionale 15 luglio 2025, n. 10 (Variazioni del bilancio di previsione finanziario 2025-2027);

vista la legge regionale 6 agosto 2025, n.15 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024);

vista la legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027);

vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 ("Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027") e i successivi provvedimenti di variazione di bilancio adottati nel corso dell'anno 2025 in conseguenza di leggi che hanno variato il bilancio di previsione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo massimo pari ad euro 6.450.000,00 per le annualità 2025, 2026 e 2027, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 23/2015 ed in sostituzione dell'accordo di cui alla DGR n. 23-4390 del 19 dicembre 2016 (Rep. n. 147/2016), lo schema di accordo, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione del costo standard annuale per le spese di funzionamento da assicurare alle province ed alla Città metropolitana di Torino per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dalla Regione Piemonte;
- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando l'apposizione delle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sua sottoscrizione;
- di rinviare ad uno specifico accordo la disciplina delle spese per il noleggio delle autovetture di servizio funzionali all'attività di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite, demandando alla Direzione Giunta regionale, Settore "Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici", di effettuare insieme agli enti di area vasta una puntuale ricognizione delle autovetture presenti al fine della determinazione specifica dei fabbisogni;
- di demandare al citato Settore "Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici" l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che alla spesa complessiva massima di euro 6.450.000,00 per le annualità 2025, 2026 e 2027 si dà copertura con le risorse stanziata nella Missione 18, Programma 18.01 del Titolo I del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, capitolo di spesa 149827 "FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE (L.R. 23/2015) esercizio finanziario gestionale 2025, 2026, 2027"- euro 2.150.000,00 per ciascuna annualità);
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

ACCORDO QUADRO
AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29 OTTOBRE 2015
"RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLE PROVINCE IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTA'
METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E SULLE FUSIONI DI COMUNI)"

TRA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

I PRESIDENTI DELLE PROVINCE PIEMONTESI

E IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Definizione costo standard annuale per spese di funzionamento per funzioni conferite dalla
Regione alle province ed a Città metropolitana di Torino

Premesso che:

la legge 7 aprile 2014, n. 56 nel dettare disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ha stabilito che le Regioni procedessero all'attribuzione e al riordino delle funzioni provinciali;

in attuazione della citata legge, la Regione Piemonte ha provveduto al riordino ed alla ricollocazione delle funzioni non fondamentali con legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 recante "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)";

l'art. 10, comma 1, della predetta legge regionale prevede che nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali) il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi;

Vista la DGR n. 23-4390 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato l'accordo per il riconoscimento delle spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli Enti di area vasta, sottoscritto in data 13 luglio 2017 n. 147;

visto che la citata DGR ha definito le modalità per individuare l'importo da assegnare, determinando un costo mensile per dipendente parametrato ad un valore mediano, a cui aggiungere l'effettivo rimborso delle spese sostenute a seguito di presentazione di analitica rendicontazione; rilevato che la stessa DGR individuava la modalità stabilita come temporanea, evidenziando la necessità di procedere alla definizione di costi standard, in modo da avviare un percorso di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento sostenute dagli enti;

sottolineata la necessità, dopo la prima fase di attuazione, di affrontare il tema della individuazione dei costi standard riferibili alle spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite da parte del personale in avvalimento;

dato atto che, a seguito di appositi incontri tra i tecnici della Regione e delle province e Città Metropolitana di Torino per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della l.r. 23/2015 già richiamata, è stato predisposto lo schema della tabella riepilogativa dei costi standard qualificabili come spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni conferite e per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite, tenendo a riferimento la media dei costi sostenuti da parte di ogni ente nel quinquennio 2016-2021;

rilevato che tali costi non comprendono le spese previste per il noleggio delle autovetture di servizio (limitatamente a quelle funzionali all'attività di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite) poiché sarà effettuata una specifica ricognizione di tali fabbisogni, provvedendo alla sottoscrizione di un accordo a ciò dedicato, da sottoscrivere entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo;

dato atto che, a conclusione del lavoro svolto in sede tecnica, è stato presentato lo schema della tabella riepilogativa dei costi standard nel corso della seduta dell'Osservatorio regionale tenutasi in data 17 luglio 2025;

ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 29/10/2015, n. 23, di stabilire in apposito accordo la definizione dei costi standard qualificabili come spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni conferite e per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite, non comprendendo le spese previste per il noleggio delle autovetture di servizio funzionali all'attività di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite, che saranno disciplinate in uno specifico accordo a ciò dedicato;

tutto ciò premesso,

le parti convengono sui seguenti punti:

1. Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce i costi standard qualificabili come spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni conferite e per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite.

Il presente accordo non comprende le spese previste per il noleggio delle autovetture di servizio funzionali all'attività di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite, che saranno disciplinate in uno specifico accordo a ciò dedicato.

2. Definizione di spese di funzionamento

Le spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province ed a Città metropolitana di Torino, nonché per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa

esercitate dal personale in avvalimento ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 23/2015, attengono a:

- utenze e canoni;
- spese per l'acquisto di beni di consumo;
- spese per servizi di pulizia;
- spese per manutenzione di beni strumentali;
- spese per medico RSPP;
- tributi e spese per assicurazioni di beni mobili e immobili;
- buoni pasto (esclusivamente per personale in avvalimento addetto alle funzioni di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite);
- spese per divise ed attrezzature peculiari, nonché per esercitazioni obbligatorie per il personale di polizia amministrativa in avvalimento;
- spese per l'utilizzo delle autovetture di servizio, limitatamente ai mezzi utilizzati al servizio della funzione di polizia amministrativa connessa alla funzione conferita.

La definizione non comprende le spese previste per il noleggio delle autovetture funzionali all'attività di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite poiché, a seguito di una specifica ricognizione dei tali fabbisogni, si provvederà alla sottoscrizione di un accordo a ciò dedicato, da siglare entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

3. Quantificazione e modalità di assegnazione

Il valore mediano di costo pro capite è stato quantificato confrontando i rimborsi medi effettuati nel quinquennio 2019-2023 agli enti di area vasta, ed è stato conseguentemente rivalutato di una percentuale arrotondata pari al 15%. Il costo base di spese di funzionamento per dipendente è identificato in diverso modo in relazione al personale svolgente funzioni conferite ed al personale svolgente funzioni di polizia amministrativa a sostegno delle funzioni conferite.

Modalità di individuazione del costo base:

Confronto dei Rimborsi medi 2019-2023 per le spese per l'esercizio delle Funzioni conferite e di Polizia amministrativa con il valore mediano rivalutato del 15% (arrotondato) e considerando la nuova assegnazione di personale						
Amministrazione	Personale Funzioni delegate	Valore mediano (*)	Rimborso medio 2019-2023	Variazione	Variazione dotazione personale	Attuale applicazione valore mediano
Provincia di Alessandria	33	193.050,00	138.388,09	54.661,91	2	SI
Provincia di Asti	19	111.150,00	78.215,13	32.934,87	1	SI
Provincia di Biella	13	76.050,00	62.408,60	13.641,40	2	NO
Provincia di Cuneo	25	146.250,00	107.499,37	38.750,63	4	NO
Provincia di Novara	21	122.850,00	100.783,03	22.066,97	2	NO
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	17	99.450,00	69.626,00	29.824,00	4	SI
Provincia di Vercelli	13	76.050,00	56.668,04	19.381,96	3	SI
C.M.T.	39	228.150,00	287.415,09	-59.265,09	10	NO
Totale	180	1.053.000,00	900.963,35	152.036,65	28	
Amministrazione	Personale Polizia amministrativa locale	Valore mediano (*)	Rimborso medio 2019-2023	Variazione	Variazione dotazione personale	Attuale applicazione valore mediano
Provincia di Alessandria	24	201.600,00	188.527,79	13.072,21	-3	SI
Provincia di Asti	9	75.600,00	56.788,40	18.811,60	1	SI
Provincia di Biella	9	75.600,00	59.788,65	15.811,35	1	NO
Provincia di Cuneo	28	235.200,00	163.284,31	71.915,69	11	NO
Provincia di Novara	9	75.600,00	71.032,06	4.567,94	3	NO
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	11	92.400,00	76.630,00	15.770,00	0	SI
Provincia di Vercelli	9	75.600,00	69.598,91	6.001,09	-1	SI
C.M.T.	34	285.600,00	152.793,45	132.806,55	13	NO
Totale	133	1.117.200,00	838.443,57	278.756,43	25	
TOTALE COMPLESSIVO	313	2.170.200,00	1.739.406,91	430.793,09	53	
Costo postazione standard attuale	5.065,20	7.265,04				
Costo postazione standard rivalutato (+15%)	5.824,98	8.354,80				
Costo postazione standard rivalutato arrotondato (*)	5.850,00	8.400,00				

Modalità di assegnazione:

L'importo da assegnare annualmente ad ogni singolo ente è identificato moltiplicando il costo standard come sopra definito per il numero di persone di cui è stato stabilito il fabbisogno suddivise tra personale di polizia e non.

L'assegnazione viene fatta a partire dall'anno di sottoscrizione del presente accordo e, negli anni successivi, entro i primi sei mesi dell'anno di riferimento. La Regione Piemonte si impegna a liquidare tempestivamente gli importi dovuti ed erogare gli stessi entro il primo semestre dell'anno successivo.

L'importo da assegnare è rivalutato con una cadenza triennale.

A tal fine, entro 18 mesi dal presente accordo, sarà avviato un monitoraggio sull'andamento delle spese finalizzato a valutare l'eventuale futura revisione del fabbisogno delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite.

In caso di specifiche e documentate esigenze l'importo totale, come determinato, previo assenso da parte della Regione, potrà essere implementato con specifici provvedimenti, entro i limiti delle assegnazioni di bilancio.

4. Clausole di salvaguardia

Le parti si impegnano ad affrontare il tema del fabbisogno delle autovetture a sostegno dell'esercizio della funzione di polizia amministrativa entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Le parti si impegnano ad effettuare una ricognizione del numero delle autovetture di proprietà degli Enti di area vasta adibite al sostegno della funzione di polizia amministrativa per il personale in avvalimento, ed a definire, sulla base di criteri concordati, il numero di autovetture assegnabili ad ogni ente (nel rispetto del principio di sostenibilità finanziaria regionale) individuando di seguito un importo tale da poter garantire la sottoscrizione di contratti di noleggio.

Torino,.....

Il Presidente della Regione Piemonte
Alberto CIRIO
(firmato digitalmente)

Il Sindaco della Città Metropolitana di Torino
Stefano LO RUSSO
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Alessandria
Luigi BENZI
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Asti
Maurizio RASERO
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Biella
Emanuele RAMELLA PRALUNGO
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Cuneo
Luca ROBALDO
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Novara
.....
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Vercelli
Davide GILARDINO
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia del Verbano Cusio
Ossola
Alessandro LANA
(firmato digitalmente)